

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO ANFFAS (A.N.F.F.A.S.) DI VARESE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ONLUS

Statuto

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. A seguito dell'applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione denominata "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – ONLUS di Varese" assume la denominazione di "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del neurosviluppo Anffas (A.N.F.F.A.S.) di Varese – Associazione di Promozione Sociale – Onlus" più semplicemente detta "Associazione".
2. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e senza fini di lucro
3. L'associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.
4. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS, verrà utilizzata fino all'entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del d.lgs 117/2017, come previsto dal c.2, dell'art. 104 del citato decreto legislativo.
5. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas, come determinato nello Statuto dell'Anffas Nazionale.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Varese (VA), Via Crispi, n. 4; l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.
2. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lett. a)
 - b. interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni; (lett. c)
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d);
 - e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017 (lett. i);
 - f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lett. u).
3. L'Associazione svolge le attività di interesse generale a favore degli associati, di loro familiari o

di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs 117/2017. L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, e le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite compreso il Presidente.

4. L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a. stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;

c. promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d. promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di "presa in carico";

e. promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne ed ogni altra attività connessa e pertinente;

f. promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;

g. assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

5. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà comunque avvalersi della collaborazione di persone che prestano la loro opera a puro titolo di volontariato; in tal caso sarà tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'art. 6 del citato decreto e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ARTICOLO 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

1. Le attività di cui all'art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovra-regionali ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi

e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

5. L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

a. adottare una carta dei servizi conforme allo schema tipo predisposto da Anffas, comprensiva dei livelli minimi di qualità;

b. redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas;

c. certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457, attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 (uno) revisore contabile iscritto nel relativo albo;

d. devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas conformemente a quanto previsto nell'art.20;

e. costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;

f. inquadrare l'eventuale personale, assunto in conformità alla vigente normativa, secondo CCNL Anffas nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati secondo il CCNL Anffas Nazionale;

g. fornire ad Anffas Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

h. versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

6. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, nonché da un fondo di garanzia di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero). Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

a. quote associative;

b. contributi degli associati;

c. contributi di privati;

d. contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e. contributi di organismi internazionali;

f. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

g. rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

h. qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;

i. ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

2. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione

stessa.

3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi come previsto ed in conformità all'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

5. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo come disciplinata dall'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

7. Potranno essere costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile come previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

Articolo 5 - ASSOCIATI

1. Gli associati si distinguono in:

a. ORDINARI:

i. sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

ii. per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.

iii. la qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

b. AMICI:

i. sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno, gli associati amici sono iscrivibili nel limite del 30% (trenta per cento) del numero complessivo degli associati stessi.

2. L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è svolta in base al principio della solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

3. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'aspirante associato nella prima seduta successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione; in caso di diniego all'ammissione dell'aspirante associato, il Consiglio Direttivo dovrà, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di diniego, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

5. Ad ogni associato successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

6. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio

Direttivo.

7. Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo agli associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

8. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

9. Gli associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

10. Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis - ASSOCIATI ONORARI

1. L'Assemblea degli associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Associato Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

2. Il riconoscimento di "Associato Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. L'appartenenza all'Associazione cessa:

a. per decesso;

b. per recesso che deve essere comunicato, per iscritto, al Consiglio Direttivo;

c. per esclusione, che viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 24 – comma 3 – del Codice Civile, con quorum deliberativo dei 2/3 dei Componenti del Consiglio in carica, per i seguenti casi:

i. in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;

ii. in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati nonché per gravi e comprovati motivi.

2. La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere deliberata dall'Assemblea, nella prima riunione utile successiva alla proposta del Consiglio Direttivo.

3. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

2. l'Assemblea degli associati;

3. il Consiglio Direttivo;

4. il Presidente;

5. l'Organo di Controllo;

6. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 Bis - CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali sono riservate agli associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non associati.

2. Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 C.C.

3. Agli Amministratori si applica l'articolo 2382 del codice civile.

4. Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente eletto che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

5. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio di competenza dell'Associazione, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:
 - a. entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
 - b. entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.
3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale, inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima della data prescelta per l'assemblea in prima convocazione, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 20 per lo scioglimento dell'associazione.
5. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. I soci che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali ad esempio teleconferenza e reti telematiche, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, c. 4.
6. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
7. Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati. Ogni associato può intervenire all'assemblea con non più di due deleghe.
2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione, (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
5. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
6. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
7. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.
8. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
10. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - j. elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
 - k. definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
 - l. stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
 - m. elegge il Revisore Legale dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
 - n. elegge il rappresentante dei soci all'Assemblea Nazionale di Anffas con le modalità definite nel regolamento;
 - o. delibera obbligatoriamente l'adozione della carta dei servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale;
 - p. delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.
5. Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea degli associati, anche attivare le procedure liquidatorie.
6. I verbali delle sedute dell'Assemblea sono predisposti dal Segretario dell'Associazione, se nominato, ovvero da uno dei soci presenti scelto dal Presidente dell'Associazione e sono sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.
2. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.
3. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
4. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo il Revisore Legale dei conti.
5. Possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto:
 - a. il Presidente del Collegio dei Probiviri;
 - b. i coordinatori delle commissioni di lavoro;
 - c. qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente stesso.
6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
7. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
8. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

9. Il Regolamento di amministrazione e gli atti deliberativi dell'Associazione possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
10. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido atto a confermare il ricevimento del documento da parte dell'interessato (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
4. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
6. I componenti del Consiglio Direttivo che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali ad esempio teleconferenza e reti telematiche.
7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono predisposti dal Segretario dell'Associazione, se nominato, ovvero da uno dei consiglieri presenti e sono sottoscritti da tutti gli amministratori intervenuti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a soci o eventualmente a terzi determinando i limiti di tale delega; potrà anche conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.
3. I Regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposte, dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci, con idonei mezzi.
4. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato del programma di attività ed il conto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas e delle norme vigenti in materia.
6. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.
7. Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.
8. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.
9. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto

costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

10. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

1. A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare, per una qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio Direttivo, i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

2. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

3. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;

b. per scadenza del mandato;

c. per decesso;

d. per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;

e. per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti dei Consiglieri incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

4. Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate.

5. Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

2. Il Presidente potrà adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

3. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni.

4. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

5. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

8. Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti al registro dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio di esercizio.

11. Per l'assolvimento del proprio mandato l'organo di controllo e il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

3. Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO 4: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve comunque denominati, a partecipanti, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano, in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tutte le ipotesi previste dalla lettera a) fino alla lettera e) dell'art. 8, c.3, del d.lgs n. 117/2017.

3. L'utilizzo degli eventuali avanzi di gestione deve essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

4. L'Associazione assicura l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 20 - SCIoglimento

1. Nel caso in cui l'Associazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio Direttivo provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3. Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.
4. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.
6. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori dell'Associazione.

Articolo 21 - REGOLAMENTO GENERALE

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al Codice Civile, alla disciplina del d.lgs 117/2017 ed in particolare modo agli artt. 35 e 36 del citato decreto legislativo che disciplina l'associazione di promozione sociale.